Art. 8 Azione diretta davanti all'autorità giudiziaria superiore

1 Nelle controversie patrimoniali in cui il valore litigioso raggiunga almeno 100 000 franchi l'attore, con l'accordo del convenuto, può deferire la causa direttamente all'autorità giudiziaria superiore.

2 L'autorità giudiziaria superiore giudica in istanza cantonale unica.